



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://icetoano.edu.it/>

Al Personale ATA

I.C. "Ugo Foscolo" di Toano

All'Albo pretorio

Agli Atti

CIRCOLARE SULLE ASSENZE DEL PERSONALE ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

La D.S.G.A.

- VISTO** il CCNL 2006/2009 del 09/11/2007;
- VISTO** il CCNL 2019/2021 del 18/01/2024;
- VISTO** D.L. 112 del 2008, convertito nella Legge n. 133/2008;
- VISTO** D.M. 18 dicembre 2009 n. 206, come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e dall'art 55^{septies} D.lgs. 165 del 2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- VISTO** il D.M. 18 dicembre 2009 n. 206;
- VISTA** la circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle "Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti";
- VISTO** il Decreto F.P. 17/10/2017 n. 206 sulle visite fiscali;

COMUNICA

la disciplina relativa alle assenze del personale ATA.

ASSENZA PER MALATTIA

La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino entro le ore 07:40, a prescindere dal turno di servizio, o in casi eccezionali non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza per malattia si verifica, comunicando, se possibile, la presumibile durata della prognosi (art. 17, co. 10 e 11, del CCNL 2007).

La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ictoano.edu.it/>

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare l'assenza e l'eventuale proroga della stessa, sia al personale di segreteria, mediante apposita modulistica presente su Nuvola, sia al funzionario di plesso, entro le ore 10:00 del giorno di inizio dell'assenza.

Le fasce di reperibilità per il settore privato e per il settore pubblico sono state uniformate a seguito della sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305 del TAR del Lazio, che ha parzialmente annullato il D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. Pertanto, sia i lavoratori privati sia quelli pubblici devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi domeniche e festivi (messaggio INPS 22 dicembre 2023, n. 4640).

ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

- art. 33 C.C.N.L. 2016 – 2018 abrogato dall'art. 69 del CCNL 2019/2021 -

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. Tali permessi possono essere suddivisi in frazioni e utilizzati anche per periodi inferiori all'ora.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti tre (3) giorni – per motivi personali o di famiglia, studio, lutto, ecc. – vanno usufruiti a seguito di domanda da indirizzare al D.S., tramite modulistica online su Nuvola, inviata uffici di segreteria entro le ore 07:40.

I suddetti permessi devono essere documentati, subito dopo la loro fruizione, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, comma 2, C.C.N.L. 2006/2009).

A domanda del **personale a T.I.**, possono essere concessi **permessi retribuiti**, nel corso dell'anno scolastico per i seguenti casi:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ic81500q.toano.edu.it/>

- a) partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico;
- b) lutti per perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: giorni 3 per anno scolastico;
- c) motivi personali o familiari documentati (anche con autocertificazione): giorni 3 per anno scolastico;
- d) matrimonio: giorni 15 consecutivi.

A domanda del **personale a T.D.**, l'art. 35 del CCNL 2019/2021 ha introdotto la possibilità per il personale con contratto al 31/08 o al 30/06 della fruizione del diritto a tre (3) giorni di permesso retribuito per anno scolastico, per motivi personali e familiari, così come per il personale a T.I., documentati anche mediante autocertificazione.

A domanda del **personale a T.D.**, possono essere concessi **permessi retribuiti**, nel corso dell'anno scolastico per i seguenti casi:

- a) lutti per perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: giorni tre (3) per anno scolastico;
- b) matrimonio: giorni quindici (15) consecutivi.

A domanda del **personale supplente breve e/o saltuario**, possono essere concessi **permessi NON retribuiti**, fruibili nel corso dell'anno scolastico, per i seguenti casi:

- a) partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto (8) giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- b) permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei (6) giorni, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

ASSENZA PER I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992

L'art. 7, ultimo comma, della Circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità (art. 33 della Legge n. 104/92), recita: *"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"*. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ictoano.edu.it/>

ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 151/2001, riprese dall'art. 12 del C.C.N.L. 2006/2009. Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 151/2001. Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, la certificazione di malattia del figlio/a è inviata per via telematica da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. La domanda va inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio del periodo di congedo.

ASSENZA PER FERIE

Le ferie debbono essere richieste da tutto il **personale ATA a T.I.** al Dirigente Scolastico che ne autorizza la fruizione, valutate le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, e ne motiva per iscritto l'eventuale diniego. La richiesta deve essere prodotta almeno 5 giorni prima.

Durata delle ferie:

- a) personale di ruolo o con almeno tre anni di servizio: 32 giorni lavorativi all'anno;
- b) personale neo-assunto o con meno di tre anni di servizio: 30 giorni lavorativi all'anno.

Per il **personale a tempo determinato**, le ferie sono **proporzionali al servizio prestato e possono essere fruito durante i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario scolastico (dal 24/12/2025 al 06/01/2026, dal 02/04/2026 al 07/04/2026, lunedì 01/06/2026 e sabato 02/05/2026) e, comunque, entro la scadenza del contratto di lavoro. Le ferie non fruito prima della scadenza del contratto, vengono perse e non danno diritto all'indennità sostitutiva.**

Per il **periodo natalizio**, le domande dovranno pervenire a codesta istituzione scolastica entro il **09/12/2025** compilando l'apposito modulo online disponibile nella sezione "Modulistica" del registro elettronico di Nuvola.

PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - ART. 3 DEL DPR 23/8/1988, N. 395 - DIRITTO ALLO STUDIO

L'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 stabilisce che la Pubblica Amministrazione concede ai dipendenti permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore all'anno individuali per garantire il diritto allo studio.

Per il personale della scuola i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il diritto allo studio per l'Emilia-Romagna, siglato il 23 gennaio 2025, valido per il triennio 2025/2027 e reperibile, come collegamento ipertestuale, al seguente link:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ic81500q.toano.re.it/>

<https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/CCIR-diritto-studio-comparto-istruzione-2025-2027.pdf>

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutto il personale ATA è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza.

Il DSGA, il personale amministrativo e tecnico e i Collaboratori del DS sono pregati di vigilare sul rispetto delle seguenti disposizioni.

La pubblicazione sul sito web, a norma dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.

Si ricorda, gentilmente, di inviare la richiesta ferie per il periodo di Natale entro e non oltre il 09 dicembre 2025.

Si ringrazia il personale interessato per la cortese e fattiva collaborazione.

La DSGA
Dott.ssa Laura Gaudio

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006762 - 28/11/2025 - I.1 - U

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006762 - 28/11/2025 - I.1 - U